



COMUNE DI FRONT

PROVINCIA DI TORINO – C.A.P. 10070

Tel. 011/9251510 – FAX 011/9251749

CONTRATTO INTEGRATIVO DECENTRATO A LIVELLO DI ENTE

ANNO 2012

In data 19 ottobre 2013 viene sottoscritto l'allegato accordo integrativo decentrato a livello di Ente (pre-intesa contrattuale siglata in data 12 aprile 2013), tra la delegazione di parte pubblica e la delegazione di parte sindacale, espressamente autorizzate dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 89 in data **18.10.2013**, ai sensi dell'art. 4 del C.C.N.L. Comparto Regioni Enti Locali del 22.01.2004.

Il Revisore del conto ha espresso parere favorevole in data 17 ottobre 2013 ai sensi dell'articolo 4 del CCNL sottoscritto in data 22 gennaio 2004 che ha sostituito il testo dell'articolo 5 del CCNL 1/4/1999.

Il presente accordo sarà inviato all'ARAN e al CNEL entro 5 giorni dalla sottoscrizione, ai sensi dell'articolo 55, comma 5 del D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150

La delegazione di parte pubblica

PERINO Andrea
(Vice Sindaco)



MACALI dr.ssa Emanuela
(Segretario Comunale)

La delegazione di parte sindacale

TROGOLO Livio
(R.S.U)

OSELLA Paolo
(Rapp. Sindacale C.I.S.L)

COMUNE DI FRONT

Provincia di Torino

Via Falcone 7- C.A.P. 10070 - Tel. 011 9251510 - Fax 011 9251749
E-mail front@ruparpiemonte.it

IPOTESI DI ACCORDO INTEGRATIVO DECENTRATO RELATIVO ALLA COSTITUZIONE ED UTILIZZO DEL FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA'

ANNO 2012

Presso la residenza Municipale del Comune di Front in data 12 aprile 2013 la delegazione di parte pubblica composta da Macali Dr.ssa Emanuela, Segretario Comunale e Perino Andrea, Vice-Sindaco del Comune, la delegazione sindacale composta da Trogolo Livio, componente RSU e Osella Paolo rappresentante OO.SS. CISL firmataria del contratto.

Dato atto dei vincoli previsti dall'articolo 4, comma 5 del CCNL sottoscritto in data 1 aprile 1999, laddove in particolare si prevede che i contratti decentrati integrativi non possono porsi in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti nazionali o comportare oneri non previsti, risultando nulle le clausole difformi.

Rilevata la necessità di definire la destinazione delle somme relative al costituito fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, secondo le modalità previste dall'articolo 17 del CCNL del 1 aprile 1999

Tra le Parti

E' stato raggiunto il seguente accordo per la costituzione ed utilizzo del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l'anno 2012.


AMBITO DI APPLICAZIONE E DURATA

Il presente contratto disciplina le modalità di utilizzo delle risorse destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l'anno **2012** in applicazione del disposto dell'articolo 5 comma 1 del CCNL 1/4/1999 come sostituito dall'articolo 4 del CCNL del 22/1/2004.

Il presente contratto si applica a tutto il personale dipendente in servizio presso l'Ente.

La disciplina dei singoli Istituti inerenti l'utilizzo delle risorse destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, salvo diversa e successiva disposizione derivante dalla contrattazione collettiva nazionale o accordo tra le parti stipulanti il presente contratto, le modalità di utilizzo delle risorse decentrate nel rispetto della disciplina dei C.C.N.L. sono determinate in sede di contrattazione decentrata integrativa con cadenza annuale.

In applicazione dell'articolo 17 comma 4 del CCNL del 1/4/1999 tutt'ora vigente, non è nella disponibilità della parte pubblica assumere decisioni unilaterali sulle materie disciplinate dal presente contratto.



1

COSTITUZIONE DEL FONDO DI CUI ALL'ART. 31 CCNL 22.1.2004

L'articolo 31 del C.C.N.L. 22/1/2004 reca le disposizioni in merito alle risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, definite "risorse decentrate" determinate annualmente dagli enti.

Il fondo per le risorse decentrate risulta composto da "**risorse stabili**", risorse per loro natura certe nell'entità aventi carattere di certezza, stabilità e continuità e da "**risorse variabili**" aventi carattere di eventualità o di variabilità modificabili in termini di entità anche in relazione alle discipline contrattuali vigenti.

Il fondo per l'anno 2012 è stato costituito applicando i criteri dettati dall'articolo 31 del CCNL 22 gennaio 2004, con deliberazione della Giunta Comunale n. 123 del 28.12.2012

L'articolo 32 del CCNL 22/1/2004 "incrementi delle risorse decentrate" dispone circa l'incremento, dall'anno 2003, delle risorse decentrate di un importo pari allo 0,62% del monte salari 2001 e di un ulteriore 0,50% (del monte salari 2001) per gli Enti Locali la cui spesa del personale risulti inferiore al 39% delle entrate correnti.

Rilevato che tali percentuali corrispondono a :
0,62% del monte salari anno 2001: € 784,52
0,50% del monte salari anno 2001: € 632,68

L'articolo 33 del citato CCNL 22/1/2004 ha disposto l'istituzione dell'indennità di comparto, che ha carattere di generalità e natura fissa e ricorrente.

Gli importi dell'indennità di comparto, distinti per categoria, sono individuati nella tabella D allegata al CCNL 22/1/2004

Rilevato che la quota 2003 di tale indennità è posta a carico delle risorse decentrate stabili, come si evince dalla tabella D allegata al contratto stesso e che a seguito della cessazione dal servizio per qualsiasi causa del personale interessato le quote di indennità di cui alle lettere b) e c) del comma 4 dell'articolo 33, sono riacquisite nella disponibilità delle medesime risorse.

Visto l'articolo 4 del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro stipulato il 9/5/2006, comma 1 del CCNL sottoscritto il 9 maggio 2006 " Incremento delle risorse decentrate", che dispone circa l'incremento, a decorrere dal 31.12.2005, delle risorse decentrate di cui all'articolo 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004 con un importo pari allo 0,5 del monte salari 2003, esclusa la quota relativa alla dirigenza.

Visto l'articolo 8 del C.C.N.L. sottoscritto il 11 aprile 2008.

Visto l'articolo 4, commi 1 e 2 del CCNL sottoscritto il 31 luglio 2009.

Visto l'accordo decentrato relativo alla costituzione e ripartizione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l'anno 2009.

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 123 del 28.12.2012 ad oggetto: "Fondo per le risorse decentrate destinato all'incentivazione delle politiche di sviluppo e della produttività personale dipendente. Anno 2012. Determinazioni.", con la quale è stato costituito il fondo per le risorse decentrate anno 2012.


Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 86 del 2.10.2012 ad oggetto: " Servizio polizia municipale . Progetto controllo viabilità."

Ritenuto di dover procedere alla ripartizione del fondo per l'anno 2012, in base alle disposizioni contrattuali vigenti.

Si definisce quanto segue, in applicazione dell'articolo 31 del CCNL 22/01/2004 e delle disposizioni contrattuali in vigore:



2



RIEPILOGO UTILIZZO RISORSE STABILI E VARIABILI DEL FONDO ANNO 2012:

Risorse stabili	€ 10.397,89
Posizioni orizzontali in godimento	€ 4.670,38
Indennità di comparto	€ 2.412,36
Differenza	€ 3.315,15
Somma disponibile risorse stabili	€ 3.315,15
Risorse variabili	€ 4.612,36
Indennità per specifiche responsabilità	€ 2.400,00
Indennità di rischio e disagio	€ 680,00
Totale indennità	€ 3.080,00
Somma disponibile da destinare al finanziamento della produttività collettiva	€ 1.532,36
Somma disponibile da destinare a progetti produttività individuale	€ 2.000,00

Produttività generale

Confluiscono nel fondo destinato alla produttività generale le residue somme disponibili dopo l'utilizzo dei fondi destinati a finanziare gli altri istituti definiti nei punti precedenti, con esclusione delle risorse aggiuntive di cui all'art. 15, comma 5, del C.C.N.L. 1 aprile 1999 che, ove non utilizzate o parzialmente utilizzate, costituiranno economie di spesa.

Gli obiettivi per l'attribuzione delle risorse dirette ad incentivare la produttività individuale sono quelli attribuiti ai Responsabili dei servizi da parte dell'Amministrazione.

Al raggiungimento degli obiettivi in termini di miglioramento dell'efficacia dei servizi erogati partecipa tutto il personale.

Nel corso dell'anno 2011 l'Ente ha provveduto ad approvare, con deliberazione della Giunta Comunale n. 118 del 28.12.2011, la metodologia per la misurazione e valutazione della performance del personale, in coerenza con quanto previsto dal D.Lgs. n.150/2009.

A seguito della conclusione dell'iter di valutazione del grado di raggiungimento della performance organizzativa, così come previsto dalla metodologia adottata dall'ente con la deliberazione G.C. n. 118/2011, prima richiamata, verranno ripartiti i compensi incentivanti la produttività individuale.

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente accordo in relazione agli istituti dallo stesso disciplinati, si rinvia alle disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro attualmente vigenti.

Le disposizioni contenute in precedenti contratti collettivi decentrati integrativi nelle materie non disciplinate dal presente contratto conservano la loro efficacia sino alla loro sostituzione, fatto salvo quanto disposto nel precedente punto.

Letto, confermato e sottoscritto.

